COMUNE DI POLIGNANO A MARE

70044 CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Reg. Ord. n. 28

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 24/01/2026

OGGETTO: LIMITAZIONE TEMPORANEA ALL'AFFLUSSO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO COMUNALE MADONNA DELL'ALTOMARE SINO A N. 99 PERSONE PER LA STAGIONE CALCISTICA 2025/2026 ALLE PARTITE DI CALCIO CAMPIONATO DI ECCELLENZA DELLA SOCIETÀ SPORTIVA POLIMNIA CALCIO, SINO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2026. – ORDINANZA EX ART. 54 C.1 D.LGS. N. 567/2000 (TUEL).

IL SINDACO

PREMESSO che la Società Polimnia Calcio ha chiesto a questo Comune l'autorizzazione all'afflusso di n. 99 persone, alla stagione calcistica 2025/2026 per le partite di calcio campionato di eccellenza presso il Campo di Calcio Comunale Madonna d'Altomare sito alla Via Luigi Pirandello civ. sn, dal 01-11-2025 al 31-12-2025.

CONSIDERATO che l'iter procedurale per il rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. è in fase di definizione e successivamente si potrà procedere, previa istanza di parte, al rilascio definitivo della licenza di pubblico spettacolo ex art.68 T.U.L.P.S;

VISTI:

- l'art.54 del D.Lgs. 18/8/2000, n°267 (TUEELL), "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale", con particolare riferimento al comma 4;
- l'art.80 del TULPS, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n°773;

DATO ATTO che, nelle more, del completamento dei lavori di adeguamento di alcune aree dell'impianto sportivo non interessate dalla attività agonistica alla vigente normativa in materia di sicurezza, è necessario limitare l'accesso di persone all'interno medesimo impianto;

RILEVATO che gli Uffici comunali competenti hanno già attivato i procedimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla successiva verifica da parte della Commissione Tecnica comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141-bis del R.D. 6/5/1940, n°635, come introdotto dal d.P.R. 28/5/2001, n°311, nonché del successivo rilascio del certificato di agibilità dell'impianto sportivo;

DATO ATTO che Campo Sportivo in erba sintetica Madonna D'Altomare sito alla Via Luigi Pirandello civ. sn, è dotato di omologazione rilasciata dalla LND in data 21-10-2025 con scadenza 20-05-2028;

VISTA la relazione tecnica per attività di pubblico spettacolo temporaneo fino al 30-06-2026 relativa alla sola area spettatori del Campo Sportivo Madonna d'Altomare, a firma dell'ing. Francesco Angelillo, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 849 del 09-01-2026, contenete la dichiarazione che l'area riservata al pubblico (come da planimetria allegata) per le gare di calcio dal 10-01-2026 al 30-06-2026 per una capienza massima di 99 persone del Campo Sportivo Madonna D'Altomare rispetta quanto previsto dalla normativa vigente inerente le attività di pubblico spettacolo/intrattenimento, alle condizioni di seguito riportate:

1. l'area esterna riservata al pubblico risulti delimitata rispetto al resto dell'intero impianto sportivo;
2. per il pubblico siano previsti posti a sedere presso la tribuna metallica e posti in piedi nell'area delimitata per una capienza massima complessiva di 99 persone;
3. la suddetta area esterna dispone di n.3 vie di esodo, cosi come riportato nella planimetria allegata, con accessi liberi durante la manifestazione, ma sorvegliati da personale preposto da parte del responsabile della A.S.D. Polimnia Calcio;
4. l'accesso e il controllo della capienza fino a 99 persone sarà assicurato dal personale preposto da parte del responsabile della A.S.D. Polimnia Calcio;
5. l'area riservata al pubblico sarà dotata di n.2 servizi igienici distinti per sesso costituiti da servizi chimici per eventi sportivi;
6. l'intera area delimitata per il pubblico dovrà essere tenuta sgombra da ogni materiale;
7. durante l'evento tutte le vie di esodo devono essere presidiate e tenute libere per il pronto utilizzo in caso di emergenze e per l'accesso dei mezzi di soccorso;

RITENUTO pertanto doveroso, nelle more della definizione del rilascio del certificato di agibilità dello stadio e del successivo rilascio della licenza permanente ex art. 68 T.U.L.P.S, dettare prescrizioni che consentano l'uso dello Campo di Calcio Comunale Madonna d'Altomare a solo n. 99 persone e che nel contempo scongiurino il pericolo per l'ordine pubblico correlato al suo mancato utilizzo;

VISTO l'art. 54 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000, che consente al Sindaco di adottare provvedimenti urgenti a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

RITENUTO di consentire l'utilizzo temporaneo e limitato ad un solo settore del Campo di Calcio Comunale Madonna d'Altomare (come da planimetria allegata alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale), sino ad un massimo di n. 99 persone per le partite relative alla Stagione Calcistica 2025/2026 del campionato di eccellenza della Società Sportiva Polimnia Calcio, dal 10-01-2026 al 30-06-2026, nel rispetto delle condizioni di cui alla sopra richiamata relazione tecnica a firma dell'ing. Francesco Angelillo, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 849 del 09-01-2026;

RITENUTI sussistenti i presupposti di cui all'art. 54 comma 4 del richiamato TUEL;

DATO INFINE ATTO della straordinarietà e della temporaneità del presente provvedimento, considerato e rimarcato che sono stati avviati i procedimenti finalizzati al rilascio del certificato di agibilità dell'impianto;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione delle partite di calcio sopra richiamata, in programma presso il locale Campo di Calcio Comunale Madonna d'Altomare;

Tanto premesso, nelle more del rilascio del certificato di agibilità e della licenza definitiva ex art. 68 T.U.L.P.S:

ORDINA

Per le motivazioni indicate nelle premesse

l'utilizzo temporaneo e limitato ad un solo settore del Campo di Calcio Comunale Madonna d'Altomare (come da planimetria allegata alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale), con possibilità di utilizzo dell'impianto esclusivamente in orari diurni con luce naturale e divieto di utilizzodell'impianto di illuminazione artificiale, sino ad un massimo di n. 99 persone per le partite relative alla Stagione Calcistica 2025/2026 del campionato di eccellenza della Società Sportiva Polimnia Calcio, dal 10-01-2026 al 30-06-2026, nel rispetto delle condizioni di cui alla sopra richiamata relazione tecnica per attività di pubblico spettacolo a firma dell'ing. Francesco Angelillo, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 849 del 09-01-2026, di seguito riportate:

1. l'area esterna riservata al pubblico risulti delimitata rispetto al resto dell'intero impianto sportivo;
2. per il pubblico siano previsti posti a sedere presso la tribuna metallica e posti in piedi nell'area delimitata per una capienza massima complessiva di 99 persone;
3. la suddetta area esterna dispone di n.3 vie di esodo, cosi come riportato nella planimetria allegata, con accessi liberi durante la manifestazione, ma sorvegliati da personale preposto da parte del responsabile della A.S.D. Polimnia Calcio;
4. l'accesso e il controllo della capienza fino a 99 persone sarà assicurato dal personale preposto da parte del responsabile della A.S.D. Polimnia Calcio;
5. l'area riservata al pubblico sarà dotata di n.2 servizi igienici distinti per sesso costituiti da servizi chimici per eventi sportivi;
6. l'intera area delimitata per il pubblico dovrà essere tenuta sgombra da ogni materiale;
7. durante l'evento tutte le vie di esodo devono essere presidiate e tenute libere per il pronto utilizzo in caso di emergenze e per l'accesso dei mezzi di soccorso;

Resta inteso che grava sulla Società Polimnia Calcio utilizzatrice dell'impianto sportivo la responsabilità e l'onere per eventuali danni a persone e cose che potranno intervenire durante o in conseguenza della partita, nonché assicurare con personale idoneo l'ingresso degli aventi titolo e la relativa permanenza degli abbonati all'interno degli spazi sopra richiamati nonché gestione della sicurezza per lo svolgimento della normale attività, sollevando il Comune di Polignano a Mare da ogni responsabilità.

DICHIARA

che il presente provvedimento ha carattere di straordinarietà e di temporaneità, (sino alla data del 31/12/2025) nelle more del rilascio del certificato di agibilità dell'impianto ed è adottato in deroga a quanto stabilito dal citato art.80 del TULPS;

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.
Copia della presente Autorizzazione viene trasmessa:

- alla Prefettura di Bari – Ufficio territoriale del Governo – Area Raccordo con gli Enti locali;
- alla Questura di Bari;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Polignano a Mare;
- al Comando Guardia di Finanza di Monopoli;
- al Comando di Polizia Locale di Polignano a Mare;
- al Presidente della Società Polimnia Calcio;

I contravventori saranno puniti secondo la legge.

Gli agenti della Forza Pubblica e quanti altri abbiano compiti di polizia sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Polignano a Mare.

IL SINDACO
Dott. Vito CARRIERI

Firmato digitalmente da:
Carrieri Vito
Firmato il 24/01/2026 08:39
Seriale Certificato: 4702828
Valido dal 08/07/2025 al 08/07/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA